

ARSS

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia



ARSS del Veneto

Tit: III
Cl. 1 - Strutture area sanitaria del Venet
Fasc: ANNO 2012

N. 0000750 02/02/2012

UOR: usq

c.c.:



Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667 del 18 ottobre 2011 – indicazioni per l'applicazione

A tutti i Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci

e.p.c.

ANCI Veneto
Via Rossi, 35
35030 RUBANO PD

Si prega di diffondere tale nota a tutti i Comuni afferenti alla Conferenza.


Il 18 ottobre 2011 la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1667 ha definito nuove modalità per il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio, sia in ambito sanitario che sociale.

In sintesi la DGR prevede che per le strutture che non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata della precedente autorizzazione all'esercizio e per le cui attività non sia venuta meno la disponibilità delle risorse necessarie al loro svolgimento, le autorità competenti possano rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al DPR n. 445/2000, procedendo alla verifica solo per un campione del 10% dei richiedenti autocertificanti.

L'esecuzione della visita andrebbe preceduta, pertanto, da una fase istruttoria che specifichi il campione e modalità di computo ed di individuazione dello stesso.

A tal proposito al fine di rispondere a richieste di chiarimento e di omogeneizzare le modalità operative in merito si comunica che la visita di verifica va disposta, successivamente al rilascio del provvedimento, su un campione pari al 10 % dei richiedenti autocertificanti nel corso dell'anno solare.

Il comune potrà procedere alla delega delle visite di verifica per il campione individuandolo o a chiusura dell'anno tra l'insieme delle pratiche ricevute nello stesso o progressivamente selezionandone una ogni dieci ricevute, in entrambi i casi, in coerenza con il punto 4 della DGR 1667 del 18 ottobre 2011, nella comunicazione di delega all'esecuzione della visita dovrà essere esplicitato l'avvenuto campionamento.



AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia



Qualora la numerosità delle istanze in uno stesso comune in un anno solare dovesse essere inferiore a 10 se ne selezionerà una per cui procedere a visita di verifica.

I provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di strutture che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno contenere la previsione, in base alla DGR 1667/2011, di una riserva da parte del Comune ad eseguire una visita di verifica successiva qualora la struttura venga ricompresa nel campione del 10% dei richiedenti.

Si approfitta dell'occasione per ricordare che, al fine di avere una banca dati la più completa possibile, è opportuno che ogni Comune proceda all'invio dei provvedimenti sia di autorizzazione, quelli succitati più quelli di nuove strutture, che di accreditamento. A tal proposito si allega una **linea guida** sintetica in merito alla compilazione dei provvedimenti ex L.R. 22/2002, in termini di codifiche e tipologie da utilizzare per descrivere le strutture/unità di offerta da autorizzare/accreditare.


Ringraziandovi per la collaborazione e l'attenzione si porgono distinti saluti.

Allegato: Linee guida in merito alla
compilazione dei provvedimenti ex L.R.
22/2002

Il Dirigente
Unità per lo Sviluppo della Qualità
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
Dott.ssa Cinzia Bon

Area Accreditamento e qualità
Unità per lo sviluppo della qualità: Dr.ssa Cinzia Bon
Ufficio Autorizzazione e Accreditamento
Responsabile del procedimento: Dr. Evelino Perin





Linee guida in merito alla compilazione dei provvedimenti ex L.R. 22/2002

Sommario

Premessa	2
Questioni relative all'ambito sanitario	3
Tipologie di struttura	3
La chirurgia ambulatoriale	5
Branche specialistiche, specializzazioni mediche e figure professionali sanitarie.....	6
Il dettaglio del provvedimento	7
Caso dubbio: Medicina fisica e riabilitazione e fisioterapia.....	9
L'autorizzazione provvisoria ai sensi della DGR 3485/2006.....	9
Cessione del ramo di azienda vs nuova attività per subentro.....	9
ALLEGATO 1 – Tipologie di strutture/unità di offerta.....	11
ALLEGATO 2 – Branche specialistiche e specializzazioni mediche	12

Premessa

Il provvedimento di autorizzazione piuttosto che di accreditamento, oltre che costituire titolo abilitante per la struttura che lo ottiene, costituisce il fondamento conoscitivo per la costituzione di una completa anagrafe strutture.

È importante, quindi, che i provvedimenti rilasciati dai singoli comuni, associazioni di comuni e ULSS, quando delegate, siano i più omogenei e completi possibili.

Si dovrà, perciò, individuare la/le tipologie di strutture oggetto dell'istanza fra quelle codificate nell'allegato 1.

L'allegato contiene sia tipologie afferenti all'ambito sanitario sia all'ambito sociale.

Qualora la struttura sia una struttura residenziale (es.comunità alloggio per anziani) o semiresidenziale (es. asilo nido) dovranno essere specificati i posti oggetto di autorizzazione o di accreditamento.

Mentre per l'ambito sociale la codifica delle tipologie di strutture e delle relative attività risulta piuttosto agevole, per l'ambito sanitario è risultato necessario chiarire diversi elementi descritti nei paragrafi successivi.

Questioni relative all'ambito sanitario

Tipologie di struttura

Fra le strutture dell'ambito sanitario, ve ne sono alcune che necessitano di ulteriori specifiche per essere connotate:

1. Ambulatorio specialistico, da utilizzare qualora la struttura:
 - operi nell'ambito di un'unica branca o specializzazione medica
 - abbia una complessità organizzativa o sia di titolarità di un soggetto giuridico diverso da una persona fisica tale da richiedere un direttore sanitario
2. Ambulatorio chirurgico, è un ambulatorio specialistico con requisiti ulteriori per l'erogazione di piccoli interventi e medicazione
3. Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica, è un ambulatorio specialistico con requisiti ulteriori rispetto quelli dell'ambulatorio specialistico e dell'ambulatorio chirurgico, che può erogare le prestazioni elencate nell'allegato 2/a alla Classificazione DGR 3148/2007
4. Struttura extraospedaliera di chirurgia, struttura ambulatoriale con sala operatoria per l'erogazione delle prestazioni elencate nell'allegato 2/b alla Classificazione DGR 3148/2007
5. Poliambulatorio, da utilizzare qualora la struttura alternativamente:
 - a. Operi come ambulatorio specialistico per più branche e/o specializzazioni mediche
 - b. Abbia al proprio interno una o più delle tipologie di strutture dell'allegato 1 (es. Struttura extraospedaliera di chirurgia, medicina di laboratorio, ambulatorio di radiodiagnostica, ambulatorio mono o polispecialistico, attività sanitaria non medica, ecc.)
6. Studio professionale medico specialistico, da utilizzare qualora la struttura:
 - Operi in una sola branca/ specializzazione sotto la responsabilità ed in nome di un singolo professionista, anche se con collaboratori

Molte strutture, rientranti in questa tipologia, non sono oggetto di un provvedimento di autorizzazione se non erogano attività invasiva, in tal caso sono soggette al solo obbligo della comunicazione alla ULSS territorialmente competente nella forma della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (allegato 3 alla classificazione DGR 2501/2004).

Nella classificazione delle strutture per questa tipologia, a causa della loro numerosità è stata prevista la specifica declinazione dello studio odontoiatrico (soggetto ad autorizzazione all'esercizio con requisiti specifici).
7. Studi medici da utilizzare qualora la struttura
 - eroghi attività sanitaria medica non riconducibile ad alcuna branca o specializzazione, pertanto erogabile anche da un medico generico (esempio medicina estetica)

- operi sotto la responsabilità ed in nome di un singolo professionista, anche se con collaboratori

Le attività proprie di queste strutture, se non invasive, non sono oggetto di un provvedimento di autorizzazione, perché soggette al solo obbligo della comunicazione alla ULSS territorialmente competente nella forma della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (allegato 3 alla classificazione DGR 2501/2004).

8. Studio di professioni sanitarie non mediche, da utilizzare qualora la struttura eroghi attività sanitaria non medica (esempio logopedia).

Le attività proprie di queste strutture, se non invasive, non sono oggetto di un provvedimento di autorizzazione, perché soggette al solo obbligo della comunicazione alla ULSS territorialmente competente nella forma della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (allegato 3 alla classificazione DGR 2501/2004).

Nella classificazione delle strutture per questa tipologia, a causa della numerosità della stessa, è stata prevista la specifica declinazione dello studio fisioterapico (soggetto ad autorizzazione all'esercizio con requisiti specifici).

La chirurgia ambulatoriale

In merito ai casi 3, 4, 5, ovvero le uniche fattispecie previste per l'effettuazione di prestazioni chirurgiche a livello ambulatoriale si forniscono le seguenti specifiche utili a distinguerle.

	Ambulatori chirurgici	Ambulatori chirurgici con sala chirurgica	Struttura extraospedaliera di chirurgia
Definizione	strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale e/o loco regionale.	strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale plessica, loco regionale, vari gradi di sedazione, (fino all'ipnosi per la quale deve essere presente in sala l'anestesista) che richiede il coinvolgimento diretto o la presenza, nella struttura, dello specialista in anestesia	Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria organizzata per effettuare le procedure diagnostiche invasive chirurgiche, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale plessica, loco regionale, generale con il coinvolgimento diretto dell'anestesista
Prestazioni erogabili	Piccole medicazioni	Elenco approvato con Allegato 2/A della Classificazione DGR 2501/2004 e DGR 549/05 (disponibile sul sito)	Elenco approvato con DGR 549/2005 (disponibile sul sito)
Presenza dell'anestesista		richiesta	richiesta
Spazi per l'erogazione delle prestazioni	Spazio di almeno 12 mq	Spazio adeguato di almeno 16 mq	Sala Operatoria, indicativamente di 25 mq

Branche specialistiche, specializzazioni mediche e figure professionali sanitarie

Nel caso di strutture soggette ad Autorizzazione all'esercizio si dovranno esplicitare nel provvedimento autorizzativo le attività svolte distinguendo tra attività mediche e attività sanitarie non mediche (psicologia, fisioterapia, logopedia ecc).

Nell'elencazione delle attività sanitarie *mediche* si dovranno utilizzare le specifiche contenute nell'allegato 2; tali attività sono riconducibili alternativamente a:

- **Branche specialistiche** (D.M. 7 novembre 1991), classificazione utilizzata per codificare le attività specialistiche erogate a livello ambulatoriale, in funzione della loro rilevazione nel sistema informativo dedicato. Al loro interno c'è la branca "Altro" che va dettagliata con la specializzazione medica
- **Specializzazione medica** (D.M. 31/10/1991 e ss.mm.ii), l'elenco riproposto nell'allegato non è l'elenco completo delle specializzazioni, perché privato di tutte le specializzazioni che avevano una coincidenza con le branche e di quelle esercitate prevalentemente in ospedale.
- **Attività mediche di medici generici (erogabili anche da medici specializzati) ad esempio:** agopuntura, medicina cinese, naturopatia, medicina estetica

Il dettaglio del provvedimento

Una stessa istanza, anche per una sola struttura, potrebbe ricomprendere più unità di offerta, pertanto nel provvedimento andranno richiamate tutte con la puntualizzazione delle varie tipologie di attività. Questo al fine di costituire una precisa anagrafe delle strutture.

1. Esempio di Studio odontoiatrico al cui interno vengono effettuate prestazioni di odontoiatria
Il relativo provvedimento dovrà dettagliare la tipologia di struttura: Studio odontoiatrico e l'attività sanitaria per la quale si rilascia/conferma autorizzazione all'esercizio sarà attività medica riconducibile alla branca specialistica di Odontostomatologia

2. Esempio di struttura sanitaria complessa che offre:
 - Poliambulatorio per le seguenti attività:
 - Branche/Specializzazioni**
 - cardiologia
 - chirurgia plastica
 - oculistica
 - ortopedia e traumatologia
 - ostetricia e ginecologia
 - scienza dell'alimentazione
 - Attività mediche non specialistiche**
 - medicina estetica
 - medicina cinese
 - Attività professionale sanitaria:**
 - fisioterapia
 - psicologia
 - struttura extraospedaliera di chirurgia per le seguenti branche/specializzazioni:
 - CHIRURGIA PLASTICA
 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA
 - Ambulatorio di procreazione medicalmente assistita di primo livello
 - Ambulatorio di medicina dello sport di I livello
 - Ambulatorio di radiodiagnostica

Il relativo provvedimento dovrà dettagliare le seguenti specifiche relative alle *attività svolte* e alle *tipologie di strutture*.

.... SI RILASCI/CONFERMA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER:

1. Poliambulatorio all'interno del quale potranno essere svolte le seguenti attività:

a. Mediche di medici specializzati

i. Riconducibili alle seguenti branche specialistiche (D.M. 7 novembre 1991):

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA PLASTICA

OCULISTICA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (in relazione a quello che nell'esempio è descritto come ambulatorio di radiodiagnostica¹)

Altro (da utilizzare quando l'attività specialistica non è stata codificata tra le branche, in tal caso si dovrà specificare le specializzazioni del o dei medici che la esercitano)

a. Riconducibile alle seguenti specializzazioni mediche (D.M. 31/10/1991 e ss.mm.ii):

1. Scienza dell'alimentazione

b. Mediche non specialistiche:

medicina cinese

medicina estetica

c. Attività sanitaria non medica:

Psicologia

fisioterapia

2. Struttura extraospedaliera di chirurgia all'interno del quale potranno essere svolte le seguenti attività

i. Riconducibili alle seguenti branche specialistiche (D.M. 7 novembre 1991):

1. CHIRURGIA PLASTICA

2. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

3. Ambulatorio di Ambulatori di procreazione medicalmente assistita di primo livello

4. Ambulatorio di Medicina dello Sport di I livello

¹ Se la struttura oggetto dell'istanza coincide con la sola struttura di ambulatorio di radiodiagnostica sarà sufficiente specificare la tipologia di struttura B.26 "Ambulatorio di radiodiagnostica"

Caso dubbio: Medicina fisica e riabilitazione e fisioterapia

1. Esistono tre realtà distinte di esercizio della medicina fisica e riabilitazione
 - a. Ambulatorio/studio specialistico con attività relativa alla branca Medicina Fisica e riabilitazione, esercitata da un medico con specializzazione collegata
 - b. Studio di fisioterapia, con attività di fisioterapia esercitata da fisioterapista:
 - i. con apparecchiature elettromedicali (soggetto ad autorizzazione).
 - ii. senza apparecchiature elettromedicali (non soggetto ad autorizzazione), ovvero solo massofisioterapia.
 - c. Ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, è un ambulatorio specifico con requisiti ulteriori rispetto quelli di un semplice ambulatorio specialistico con apporto multidisciplinare (esempio cardiologo, neurologo, ecc) e multi professionale. Fra le caratteristiche distintive si cita che per le patologie a rilevanza motoria e neuromotoria è richiesta una palestra con annessi spogliatoi, che ha una dimensione di almeno 50 mq per il trattamento di gruppo di soggetti con età superiore ai 18 anni per l'esercizio terapeutico contemporaneo di 6 pazienti.

L'autorizzazione provvisoria ai sensi della DGR 3485/2006

In merito alla procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria si specifica che la stessa, riguardava le sole strutture, studi ed ambulatori, che alla data del 14 settembre 2004 o erano autorizzate in base alla precedente normativa o erano per lo meno in esercizio, per cui si ricorda che non si può procedere al rilascio di tali provvedimenti per strutture che siano nate dopo la succitata data e che pertanto gli eventuali provvedimenti rilasciati in difetto di tale presupposto sono illegittimi.

Cessione del ramo di azienda vs nuova attività per subentro

Per cessione di ramo di azienda, agli effetti dell'articolo 2112 Codice Civile, si intende il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità.

Nella fattispecie non è richiesta la presentazione di una nuova istanza di AU o di ACC all'autorità competente poiché l'attività e l'organizzazione rimangono invariate; è sufficiente la comunicazione del trasferimento al fine di registrare sul provvedimento la nuova titolarità.

Caso diverso dal trasferimento di ramo d'azienda è quello del subentro; in tale fattispecie un soggetto subentra, a qualsiasi titolo, ad un altro nel godimento di locali e attrezzature, già in uso per una specifica attività sanitaria.

A differenza del trasferimento di ramo d'azienda nel subentro non è garantita l'identità dell'organizzazione e del personale anche qualora l'attività svolta resti la medesima (ad esempio ambulatorio/studio odontoiatrico). In tale fattispecie è richiesta, pertanto, la presentazione di nuova istanza di autorizzazione all'esercizio da parte del soggetto che detiene la titolarità della struttura; il provvedimento di autorizzazione è rilasciato, prima dell'avvio dell'attività a seguito di visita di verifica e trattasi di autorizzazione ex novo; non è, pertanto, possibile rilasciare tale provvedimento in presenza di prescrizioni.

Resta, invece, valida, qualora la tipologia dell'attività rimanga inalterata, l'eventuale derogabilità, concessa al precedente esercizio, per i requisiti per cui la normativa lo prevede. (AU IN DEROGA)

ALLEGATO 1 – Tipologie di strutture/unità di offerta

Le voci in grassetto sono macrocategorie da non utilizzare nel dettaglio del provvedimento.

AMBITO	CODICE	DESCRIZIONE
SA	B.10	Medicina di laboratorio
SA	B.23	Struttura extraospedaliera di chirurgia
SA	B.25	Attività di trasporto con ambulanza
SA	B.25.1	Attività di trasporto e soccorso con ambulanza
SA	B.26	Ambulatori di radiodiagnostica
SA	B.5	Ambulatori specialistici
SA	B.5.0	Poliambulatorio
SA	B.5.10	Ambulatori di dialisi
SA	B.5.11	Ambulatori di procreazione medicalmente assistita
SA	B.5.11.1	Ambulatori di procreazione medicalmente assistita DI PRIMO LIVELLO
SA	B.5.11.1.1	Ambulatori di procreazione medicalmente assistita DI SECONDO LIVELLO
SA	B.5.11.1.1.1	Ambulatori di procreazione medicalmente assistita DI TERZO LIVELLO
SA	B.5.12	Ambulatori per la crioconservazione dei gameti maschili
SA	B.5.13	Ambulatorio di ossigenoterapia iperbarica
SA	B.5.14	Punti di prelievo
SA	B.5.2	Ambulatori di medicina nucleare
SA	B.5.3	Ambulatori di radioterapia
SA	B.5.4	Servizi di fisica sanitaria
SA	B.5.5	Ambulatori di medicina fisica e riabilitazione
SA	B.5.6	Ambulatori chirurgici
SA	B.5.6.1	Ambulatori chirurgici con sala chirurgica
SA	B.5.8	Ambulatori odontoiatrici
SA	B.5.9	Ambulatori di medicina dello sport
SA	B.5.9.1	AMBULATORIO di MEDICINA dello SPORT DI PRIMO LIVELLO
SA	B.5.9.1.1	AMBULATORIO di MEDICINA dello SPORT DI SECONDO LIVELLO
SA	B.5.9.1.1.1	AMBULATORIO di MEDICINA dello SPORT DI TERZO LIVELLO
SA	B.9	Studi
SA	B.9.1	Studi medici
SA	B.9.1.1	Studi professionali medici specialistici
SA	B.9.1.2	Studi odontoiatrici
SA	B.9.2	Studi di professioni sanitarie non mediche
SA	B.9.2.1	Studio di fisioterapia
SO	PA	Persone anziane
SO	D.10	Comunità alloggio per anziani
SO	D.11	Casa per anziani autosufficienti
SO	INF	Prima infanzia
SO	D.1	Asilo nido
SO	D.2	Micronido
SO	D.3	Nido aziendale
SO	D.4	Nido integrato
SO	D.5	Centro infanzia
SO	MIN	Minori
SO	D.6	Comunità educativa per minori
SO	D.7	Comunità educativa mamma-bambino
SO	D.8	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza
SO	D.9	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti

ALLEGATO 2 – Branche specialistiche e specializzazioni mediche

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Branca specialistica	3	MEDICINA DI LABORATORIO
Branca specialistica	8	CARDIOLOGIA
Branca specialistica	9	CHIRURGIA GENERALE
Branca specialistica	12	CHIRURGIA PLASTICA
Branca specialistica	14	CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA
Branca specialistica	19	ENDOCRINOLOGIA
Branca specialistica	29	NEFROLOGIA
Branca specialistica	30	NEUROCHIRURGIA
Branca specialistica	32	NEUROLOGIA
Branca specialistica	34	OCULISTICA
Branca specialistica	35	ODONTOSTOMATOLOGIA
Branca specialistica	36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Branca specialistica	37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Branca specialistica	38	OTORINOLARINGOIATRIA
Branca specialistica	40	PSICHIATRIA
Branca specialistica	43	UROLOGIA
Branca specialistica	52	DERMOSIFILOPATIA
Branca specialistica	56	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Branca specialistica	58	GASTROENTEROLOGIA
Branca specialistica	61	MEDICINA NUCLEARE
Branca specialistica	64	ONCOLOGIA
Branca specialistica	68	PNEUMOLOGIA
Branca specialistica	69	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
Branca specialistica	70	RADIOTERAPIA
Branca specialistica	82	ANESTESIA
Branca specialistica	0	ALTRO
Specializzazione medica	spe01	allergologia e immunologia clinica
Specializzazione medica	spe20	neuropsichiatria infantile
Specializzazione medica	spe02	audiologia e foniatra
Specializzazione medica	spe03	cardiochirurgia
Specializzazione medica	spe04	chirurgia dell'apparato digerente
Specializzazione medica	spe05	chirurgia maxillo facciale
Specializzazione medica	spe06	chirurgia pediatrica
Specializzazione medica	spe07	chirurgia toracica
Specializzazione medica	spe08	ematologia
Specializzazione medica	spe19	neurofisiopatologia
Specializzazione medica	spe09	geriatria
Specializzazione medica	spe10	igiene e medicina preventiva
Specializzazione medica	spe11	malattie dell'apparato respiratorio
Specializzazione medica	spe12	malattie infettive
Specializzazione medica	spe13	medicina del lavoro
Specializzazione medica	spe14	medicina dello sport
Specializzazione medica	spe15	medicina di comunità
Specializzazione medica	spe16	medicina interna
Specializzazione medica	spe17	medicina legale

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Specializzazione medica	spe18	medicina tropicale
Specializzazione medica	spe21	pediatria
Specializzazione medica	spe23	reumatologia
Specializzazione medica	spe22	psicologia clinica
Specializzazione medica	spe24	scienza dell'alimentazione